

Codice A1507A

D.D. 16 dicembre 2016, n. 931

**L.R. n. 3/2010, art. 12, comma 5, e Regolamento n. 12/R del 4.10.2011, art. 4. Autorizzazione all'esclusione temporanea dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010, per carenza di domanda, di n. 2 alloggi di edilizia sociale di proprietà del Comune di Saliceto (Cn).**

Premesso che:

- l'articolo 12, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che "In caso di impossibilità di assegnazione a soggetti aventi titolo, può essere autorizzata, nei modi e nei casi individuati con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, l'esclusione temporanea di alloggi di edilizia sociale dall'applicazione delle norme del presente capo";

- il Regolamento Regionale recante "Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R, stabilisce, all'articolo 4, comma 1, che "Sono autorizzabili, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 3/2010 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del presente regolamento, le richieste di esclusione temporanea di alloggi dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale, avanzate da Comuni che abbiano riscontrato, a seguito dell'emissione di apposito bando, l'esistenza di un numero di richiedenti utilmente collocati in graduatoria inferiore al numero di alloggi disponibili per l'assegnazione. In tal caso, i canoni di locazione sono da determinarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo)";

- l'articolo 4, comma 2, del sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R stabilisce, inoltre, che "Le autorizzazioni all'esclusione di cui al comma 1 hanno durata di anni cinque e possono essere successivamente prorogate, a condizione che il Comune attesti il perdurare dell'impossibilità di assegnare gli alloggi, verificata a seguito dell'emissione di un nuovo bando di assegnazione antecedentemente la scadenza dell'esclusione";

- il comma 3 del medesimo articolo prevede, infine, che "Le richieste di autorizzazione di cui al presente articolo devono essere formulate con deliberazione della Giunta comunale, contenente le informazioni relative al bando emesso e alla graduatoria approvata dalle quali emerga l'impossibilità di assegnare gli alloggi. Qualora gli alloggi siano di proprietà di un ente diverso dal Comune, la richiesta di autorizzazione deve essere congiuntamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente proprietario";

- l'articolo 5 del Regolamento Regionale n. 12/R stabilisce che "Le autorizzazioni alle esclusioni dall'ambito di applicazione della l.r. 3/2010, di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento, sono concesse con determinazione della struttura regionale competente per materia, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli medesimi";

preso atto che il Comune di Saliceto (Cn), con la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 18 settembre 2015 e con la nota prot. n. 1343 del 9 aprile 2016, ha presentato istanza di autorizzazione all'esclusione temporanea dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 per due alloggi di edilizia sociale di sua proprietà, siti in Via XX Settembre n. 11, in considerazione del fatto che " a seguito dell'emissione di bando, il numero di richiedenti utilmente collocati in graduatoria risulta inferiore al numero di alloggi disponibili per l'assegnazione";

rilevato che questo Settore, con nota prot. n. 24493/A1507A dell'11 luglio 2016 ha evidenziato al Comune di Saliceto che, dalla documentazione raccolta, "risulta, a fronte della realizzazione nello stabile di cui trattasi di n. 8 alloggi, che sino cinque i nuclei collocati nella graduatoria approvata nel 2015 e che siano state disposte nel medesimo anno tre assegnazioni per casi di emergenza

abitativa”, chiedendo al Comune “di fornire ulteriori specifici chiarimenti circa l’impossibilità di assegnazione degli alloggi oggetto della richiesta di autorizzazione avanzata”;

vista la nota del Comune di Saliceto prot. n. 3456 dell’11 ottobre 2016, con la quale si specifica che “in merito all’assegnazione, a seguito della graduatoria approvata e trasmessa dall’ATC Piemonte Sud (...), di n° 2 alloggi a fronte di n° 5 nuclei familiari inseriti nella graduatoria segnaliamo che la motivazione deriva dal fatto che n° 3 nuclei familiari non hanno accettato l’assegnazione per insufficiente spazio ai sensi del D.M. 05/07/1975. Per quanto attiene all’assegnazione di n° 3 alloggi al di fuori delle graduatorie ordinarie si specifica che tali assegnazioni sono state disposte a seguito della chiusura, causa inagibilità del fabbricato di Via Carlo Alberto n° 18 e della conseguente rilocalizzazione degli assegnatari, quindi non si tratta di nuove assegnazioni”;

considerato, alla luce delle precisazioni fornite, che la richiesta autorizzativa avanzata dal Comune di Saliceto è conforme a quanto previsto dal sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R per la concessione dell’autorizzazione di cui trattasi;

evidenziato che l’Amministrazione Regionale, nella concessione di autorizzazioni all’esclusione di alloggi di edilizia sociale dall’ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010, non può operare considerazioni in ordine alla congruità con possibili situazioni di tensione abitativa esistenti sul territorio comunale, che competono ovviamente al Comune richiedente;

#### IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;

visto l’articolo 17 della L.R. n. 23/2008;

in conformità con quanto disposto nella materia del presente provvedimento dal Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

#### *determina*

1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. e dell’art. 4 del Regolamento Regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011, l’esclusione dall’ambito di applicazione della stessa legge regionale, per anni cinque, di due alloggi di edilizia sociale di proprietà del Comune di Saliceto (Cn), siti in Saliceto, Via XX Settembre, stante l’impossibilità dichiarata dal Comune medesimo di procedere all’assegnazione per carenza di domanda;

2) di precisare che agli alloggi oggetto di esclusione deve essere applicato un canone di locazione determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 431/98;

3) di precisare, infine, che gli alloggi oggetto di provvedimenti di esclusione non sono più soggetti alla disciplina della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., in particolare per quanto attiene le procedure di assegnazione, decadenza, determinazione del canone di locazione e mobilità, ma, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia sociale, sono soggetti alle disposizioni inerenti la gestione speciale di cui al D.P.R. n. 1036/72, come richiamate dall’art. 19, commi 5 e 6 della stessa L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore  
Dott. Gianfranco Bordone